



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

I limiti al pagamento in contanti valgono per la Pa?

Autore: Redazione | 13/02/2017



Quali sono i limiti di pagamento in contanti? Che succede se, nell'ambito di un progetto di finanziamento gestito da un ente pubblico, un funzionario della Pa autorizzi il beneficiario a pagare i fornitori in contanti?

Nel quesito posto il lettore chiede di conoscere:

1) il susseguirsi dei limiti di pagamento in contanti dal 2010;

2) se questi limiti valgono anche per erogazioni fatte dalle pubbliche amministrazioni;

3) quali sono le conseguenze civili e penali per il funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia autorizzato il beneficiario di un finanziamento pubblico (nello specifico un fondo di garanzia per piccole e medie imprese) a pagare i fornitori in contanti.

Con riferimento al quesito 1), di seguito si riportano i limiti previsti nelle varie normative che si sono susseguite nel tempo:

- fino al 30.05.2010 il limite è stato di € 12.500;

- dal 31.05.2011 fino al 12.08.2011 il limite è stato ridotto a € 5.000;

- dal 13.08.2012 fino al 5.12.2011 il limite è stato di € 2.500

- dal 6.12.2013 il limite è di € 1.000, pur precisando la nuova normativa che non costituiscono violazioni quelle commesse nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita ai nuovi limiti introdotti.

Profili sanzionatori

La violazione dei limiti implica una **sanzione amministrativa pecuniaria** dall'1% al 40% dell'importo trasferito con potenziale coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante. La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,004 €. La sanzione, inoltre, è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati. In particolare, nel caso di **violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante** superiori a 50.000,00 € la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

Rispondendo al quesito 2), detti limiti trovano anche applicazione per le erogazioni fatte dalle pubbliche amministrazioni: l'**obbligo della tracciabilità** prescinde dalla natura giuridica dei soggetti interessati dalla transazione e dalla causa

sottostante avendo come unico punto di riferimento il citato limite quantitativo di € 1.000. Con l'introduzione delle norme anche le Pubbliche Amministrazioni non possono pagare stipendi o altre somme d'importo superiore a 1.000 € se non con accredito in c/c bancari o postali o con altri strumenti elettronici scelti dal beneficiario.

Con riferimento al quesito 3), sembra di capire che il pagamento in contanti non sia avvenuto direttamente dall'ente pubblico ma da un soggetto privato (un fondo di garanzia di piccole e medie imprese) a un suo fornitore sulla base di un'autorizzazione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione.

È opportuno premettere che, generalmente, le norme che prevedono erogazioni pubbliche di finanziamenti, a prescindere della normativa che limita l'uso del contante, contengono disposizioni che, ai fini del finanziamento, riconoscono solo i pagamenti di spese sostenute con mezzi tracciabili, escludendo quindi il contante. Sarebbe opportuno verificare anche le norme o regolamenti che disciplinano il finanziamento citato.

Il problema, tuttavia, si sposta in termini di responsabilità di natura risarcitoria nei confronti dell'ente pubblico che con un'espressa autorizzazione, presumibilmente scritta, abbia ingenerato nel soggetto privato un affidamento incolpevole, tale da porre in essere comportamenti sanzionati da disposizioni di legge o da mettere a rischio il finanziamento, con una sua eventuale revoca, anche parziale.

Per una risposta più precisa, tale anche da valutare la responsabilità dell'ente pubblico e, di riflesso del suo funzionario per i danni subiti dal privato, è necessario:

- 1) conoscere gli importi pagati, rapportati ai limiti sopra citati;
- 2) verificare il contenuto dell'autorizzazione rilasciata;
- 3) indicare le disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano il finanziamento pubblico.

A prescindere dell'errore commesso dal funzionario nel rilasciare un'autorizzazione scritta al pagamento in contanti (per importi superiori a quelli sanzionati per legge) è difficile attribuire allo stesso una specifica responsabilità per i danni subiti dal privato (le eventuali sanzioni). Il soggetto beneficiario, che nel caso è un'impresa, non può ignorare la normativa in materia di limitazione all'uso del contante.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Paolo Florio***